**STRESS TEST del 26.10.2019**

**GIULIA PIACITELLI**

NELL’AMBITO DI UNA INDAGINE VOLTA A PREVENIRE LA DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO, LA POLIZIA POSTALE ESEGUE , IL 5 GENNAIO DEL 2006, UNA PERQUISIZIONE PRESSO L’ABITAZIONE DI TIZIO, IL QUALE VIENE TROVATO IN POSSESSO DI UNA MIRIADE DI IMMAGINI PEDOPORNOGRAFICHE . IL P.M. NOMINA UN CONSULENTE TECNICO CHE STABILISCE CHE LE IMMAGINI RINVENUTE PRESSO CASA DI TIZIO SONO FRUTTO DI ABILI MONTAGGI TRA VOLTI DI MINORI E CORPI DI ADULTI DEDITI AD ATTIVITA’ SESSUALI. LE IMMAGINI SEQUESTRATE NON SONO MAI STATE COMMERCIALIZZATE DA TIZIO ESSENDO SOLO DESTINATE A SODDISFARE LE FANTASIE PERSONALI DI TIZIO. IL PM CONTESTA A TIZIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 600 QUATER.

MEDIO TEMPORE LA LEGGE N.38 DEL 6 FEBBRAIO 2006 INTRODUCE L’ARTICOLO 600 QUATER 1, CHE SANZIONE LA CD” PORNOGRAFIA VIRTUALE”

IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO, PREMESSI BREVI CENNI SULLA SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO, REDIGA PARERE MOTIVATO ESAMINANDO LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RAPPORTO TRA LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTICOLI 600 QUATER E 600 QUATER I, SPECIFICANDO QUALE REATO SIA, ASTRATTAMENTE, APPLICABILE AL CASO DI SPECIE O SE INVECE TIZIO POSSA ANDARE ASSOLTO DAL CASO IN ESAME ESPLICANDONE LE RAGIONI.

**COMMENTO DR.BERRI**

Davvero un ottimo elaborato , Incipit, trattazione degli istituti, forma fluente e soluzione centrata

**Voto 35**